SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 89**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì 17 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Regione Toscana

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1997.

Attuazione della direttiva 95/56/CE della Commissione dell' 8 novembre 1995 relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE.

97A2782

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo denominato «HHF 28A RAMP» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 6800 kg al completo di dotazioni e persone costruito dalla società Greben di Vela Luka - Croazia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1 e 48.4 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società Atlas Trade, con sede in Milano, via Telesio, 17, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il dispositivo (RAMPA) denominato «HHF 28A RAMP» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 6800 kg al completo di dotazioni e persone;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio numero STR/144759/GCO. in data 16 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo (RAMPA) denominato «HHF 28A RAMP» per la messa a mare a caduta libera di imbarcazioni di salvataggio aventi massa di 6800 kg al completo di dotazioni e persone costruito dalla società Greben di Vela Luka - Croazia, della quale è rappresentante in Italia la società Atlas Trade sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

nominativo del fabbricante e marchio di fabbrica;

denominazione commerciale del dispositivo (RAMPA): «HHF 28A RAMP»;

carico massimo di lavoro: 66,7 KN.;

marchio: «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e controlli previsti dalle regole 5 e 48.4 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A2909

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Viscogreen» fabbricato dalla società SIRN di Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 34.8 del capitolo II, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 687(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società SIRN, con sede in Genova, via Casaregis n. 22/1, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Viscogreen»;

Sentito il parere favorevole del Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi trasmesso con nota n. 4473/4154/ sott. 34 in data 7 febbraio 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio numero CDS/129124/MPI. in data 19 settembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Viscogreen» fabbricato dalla società SIRN di Genova.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale.

Il predetto sottofondo è costituito:

prodotto bicomponente a base di resina epossipoliuretanica;

impasto composto da unico strato;

spessore: 2 mm:

densità: 1300 kg/m^3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A2910

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo per rivestimento di ponti denominato «SL 90 Semtex» prodotto dalla società SIRN di Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 34.8 del capitolo II-2, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 687(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società SIRN, con sede in Genova, via Casaregis n. 22/1, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «SL 90 Semtex»;

Sentito il parere favorevole del Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi trasmesso con nota n. 757/4154/ sott. 34 in data 7 febbraio 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio numero CDS/129127/MPI. in data 19 settembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «SL 90 Semtex» prodotto dalla società SIRN di Genova.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo è costituito da:

impasto composto da polveri cementizie, inerti e leganti: unico strato;

spessore: 10 mm;

densità: 900 kg/m^3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A2911

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo per rivestimento di ponti denominato «SP 50 Semtex» prodotto dalla società SIRN di Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 34.8 del capitolo II-2, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 687(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società SIRN, con sede in Genova, via Casaregis n. 22/1, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «SL 50 Semtex»;

Sentito il parere favorevole del Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi trasmesso con nota n. 758/4154/sott. 34 in data 7 febbraio 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio numero CDS/129125/MPI in data 19 settembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «SP 50 Semtex» prodotto dalla società SIRN di Genova.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo è costituito da:

impasto composto da polveri cementizie, inerti e leganti: unico strato;

spessore: 10 mm;

densità: 500 kg/m^3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A2912

DECRETO 27 marzo 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Viscosirn» prodotto dalla società SIRN di Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 34.8 del capitolo II-2, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 687(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società SIRN, con sede in Genova, via Casaregis n. 22/1, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Viscosirn»;

Sentito il parere favorevole del Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi trasmesso con nota n. 3113/4154/ sott. 34 in data 7 febbraio 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 96DG28TA. in data 17 aprile 1996, trasmesso in allegato alla suddetta istanza in data 29 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

E dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo per rivestimento di ponti denominato «Viscosirn» prodotto dalla società SIRN di Genova.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo è costituito da due strati:

1° strato: di prodotto bicomponente a base di resine epossi-poliuretaniche denominato «Viscogreen» (spessore 1 mm);

2° strato: di prodotto a base di polveri cementizie, inerti e leganti denominato «SL 90 Semtex P» (spessore 9 mm):

spessore: 10 mm;

densità: 3,1 kg/dm^3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A2913

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 marzo 1997.

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario Pentofel.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Vista la decisione della Commissione europea n. C (97) 330 del 5 febbraio 1997 ed i relativi allegati, notificata alla Repubblica italiana il 7 febbraio 1997, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario Pentofel della ditta Fort Dodge Laboratories Ireland, Finisklin Industrial Estate, Sligo - Ireland, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero nazionale di autorizzazione all'immissione in commercio nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale veterinario Pentofel, vaccino inattivato contro la panleucopenia felina, il calicivirus felino, la rinotracheite felina, la chlamydia psittaci felina e la leucemia felina, già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/96/002/001 - 10 siringhe da 3 ml - SC;

EU/2/96/002/002 - 20 siringhe da 3 ml - SC:

EU/2/96/002/003 - 25 siringhe da 3 ml - SC,

viene attribuito il seguente numero di A.I.C. nazionale:

102365018 - 10 siringhe da 3 ml - SC;

102365020 - 20 siringhe da 3 ml - SC;

102365032 - 25 siringhe da 3 ml - SC.

Art. 2.

La vendita del medicinale veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Art. 3.

Nell'allegato al presente decreto è riportata la decisione della Commissione europea relativa al prodotto medicinale Pentofel, unitamente agli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1997

recante autorizzazione all'immissione in commercio
di un medicinale per uso veterinario

"PENTOFEL"

Virus inattivato della panleucopenia felina (ceppo CU4)
Calicivirus felino inattivato (ceppo 255)
Virus inattivato della rinotracheite felina (ceppo 605)
Chlamydia psittaci felina inattivata (ceppo Cello)
Virus inattivato della leucemia felina (ceppo 61E)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali[1], in particolare l'articolo 32, paragrafi 1 e 2,

vista la domanda presentata da Fort Dodge Laboratories Ireland, il 26 aprile 1995, in virtù dell'articolo 4 del regolamento succitato, per il medicinale: "Pentofel",

visto il parere dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, formulato dal comitato per i medicinali veterinari, il 18 settembre 1996;

considerando che il medicinale "Pentofel" è conforme alle prescrizioni delle direttive del Consiglio 81/851/CEE[2] e 81/852/CEE[3], modificate da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE[4];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso veterinario;

---

[1] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
[2] GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.
[3] GU L 317 del 6.11.1981, pag. 16
[4] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si rilascia al medicinale: "Pentofel", le cui caratteristiche sono riassunte nell'allegato I della presente decisione, l'autorizzazione di immissione in commercio prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2309/93.
Il medicinale viene inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri

EU/2/96/002/001 Pentofel - 1 ml Virus inattivato della panleucopenia felina (ceppo CU4), Calicivirus felino inattivato (ceppo 255), Virus inattivato della rinotracheite felina (ceppo 605), *Chlamydia psittaci* felina inattivata (ceppo Cello), Virus inattivato della leucemia felina (ceppo 61E) - soluzione per uso iniettabile - 10 siringhe da 3 ml - SC

EU/2/96/002/002 Pentofel - 1 ml Virus inattivato della panleucopenia felina (ceppo CU4), Calicivirus felino inattivato (ceppo 255), Virus inattivato della rinotracheite felina (ceppo 605), *Chlamydia psittaci* felina inattivata (ceppo Cello), Virus inattivato della leucemia felina (ceppo 61E) - soluzione per uso iniettabile - 20 siringhe da 3 ml - SC

EU/2/96/002/003 Pentofel - 1 ml Virus inattivato della panleucopenia felina (ceppo CU4), Calicivirus felino inattivato (ceppo 255), Virus inattivato della rinotracheite felina (ceppo 605), *Chlamydia psittaci* felina inattivata (ceppo Cello), Virus inattivato della leucemia felina (ceppo 61E) - soluzione per uso iniettabile - 25 siringhe da 3 ml - SC

Articolo 2

L'autorizzazione di immissione in commercio relativa al medicinale di cui all'articolo 1 è subordinata al rispetto del complesso delle condizioni, segnatamente di fabbricazione e/o di importazione, di controllo e di distribuzione, di cui all'allegato II.

Articolo 3

L'etichettatura e il foglietto illustrativo del medicinale di cui all'articolo 1, devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato III.

Articolo 4

L'autorizzazione ha una validità di cinque anni dalla data di notificazione della presente decisione ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Articolo 5

Fort Dodge Laboratories Ireland, Finisklin Industrial Estate - Sligo, Ireland è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1997

Per la Commissione

Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO I
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Pentofel

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Dose da 1 ml

Principi attivi	
Virus inattivato della panleucopenia felina (ceppo CU4)	Titolo anticorpale ≥1:8 nell'80% dei soggetti vaccinati. GMT ≥1:32
Calicivirus felino inattivato (ceppo 255)	Titolo anticorpale ≥1:2 nell'80% dei soggetti vaccinati. GMT ≥1:4
Virus inattivato della rinotracheite felina (ceppo 605)	Titolo anticorpale ≥1:8 nell'80% dei soggetti vaccinati. GMT ≥1:16
Chlamydia psittaci felina inattivata (ceppo Cello)	Titolo anticorpale ≥1:40 nell'80% dei soggetti vaccinati. GMT ≥1:44
Virus inattivato della leucemia felina (ceppo 61E)	Protezione dall'infezione sperimentale nel 75% dei soggetti vaccinati
Adiuvanti	
Anidride etilen/maleica	10 mg
Neocryl XK-62	30 mg
Emulsigen SA	50 mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile.

4. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

Il Pentofel stimola lo sviluppo dell'immunità attiva contro i virus della panleucopenia felina, della rinotracheite felina, il calicivirus felino, la *Chlamydia psittaci* e il virus della leucemia felina.

5. PARTICOLARI DI NATURA CLINICA

5.0 Specie interessate

Gatto

5.1 Indicazioni per l'uso, specificando la specie interessata

Per l'immunizzzione attiva dei gatti sani di 12 settimane ed oltre nei confronti del virus della panleucopenia felina e del virus della leucemia felina, e nei confronti delle malattie respiratorie provocate dal virus della rinotracheite felina, dal calicivirus felino e dalla *Chlamydia psittaci* felina.

5.2 Controindicazioni

Nessuna conosciuta.

5.3 Effetti indesiderati (frequenza e gravità)

Una piccola percentuale di gatti vaccinati può sviluppare reazioni post-vaccinali quali: febbre transitoria, vomito, anoressia e/o depressione che di solito scompaiono entro 24 ore.

5.4 Speciali precauzioni d'impiego

In caso di reazione anafilattica somministrare adrenalina per via intramuscolare.

5.5 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Non è stata studiata l'innocuità del vaccino nelle gatte gravide. Si sconsiglia la vaccinazione delle gatte gravide.

5.6 Interazioni con altri medicinali e altri tipi d'interazione

Non somministrare in associazione ad altri farmaci.

5.7 Posologia e modalita' di somministrazione

Il contenuto della siringa precaricata deve essere agitato bene e somministrato in condizioni asettiche per via sottocutanea. Al momento della somministrazione del prodotto l'ago sterile incluso deve essere inserito nella siringa in modo asettico.

Prima Vaccinazione dei gatti di 12 settimane ed oltre: due dosi ad un intervallo di 3-4 settimane.

Richiamo: una vaccinazione annuale.

5.8 Sovradosaggio (sintomi, procedure di emergenza, antidoti)

La somministrazione di dosaggi elevati del prodotto non ha mostrato effetti indesiderati.

5.9 Avvertenze speciali per ciascuna specie bersaglio

La vaccinazione non interferisce con il decorso dell'infezione da FeLV nei gatti già infetti al momento della vaccinazione, per cui tali gatti elimineranno il FeLV nonostante la vaccinazione; di conseguenza, tali animali rappresenteranno un rischio per i gatti recettivi presenti nel loro stesso ambiente. Pertanto si raccomanda che i gatti per i quali esiste un rischio significativo di precedente esposizione al FeLV siano sottoposti alla ricerca dell'antigene del FeLV prima di essere vaccinati. Gli animali che risulteranno negativi al test potranno essere vaccinati senza pericolo, mentre quelli che risulteranno positivi dovranno essere isolati dagli altri gatti e sottoposti nuovamente al test entro 1-2 mesi. I gatti che risulteranno positivi al secondo test dovrebbero essere considerati permanentemente infetti con il FeLV e trattati di conseguenza. I gatti che risulteranno negativi al secondo test potranno essere vaccinati senza pericolo, dal momento che, con ogni probabilità, essi avranno superato l'infezione da FeLV.

5.10 Tempo di sospensione

Non pertinente.

5.11 Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Nel caso che l'operatore si inietti il vaccino accidentalmente, o lo inietti ad altri, deve consultare immediatamente un medico.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Incompatibilità (principali)

Non mescolare con altri prodotti.

6.2 Periodo massimo di impiego

12 mesi.

6.3 Speciali precauzioni per la conservazione

Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura tra +2 e +8 °C.

6.4 Natura e contenuto della confezione

Siringhe da 3 ml in polipropilene contenenti ciascuna 1 ml di vaccino. Le siringhe sono sigillate con tappi di gomma.

6.5 Speciali precauzioni per l'eliminazione del medicinale inutilizzato o degli scarti del medicinale (se necessario)

Ogni prodotto non utilizzato o materiale di rifiuto deve essere distrutto per incenerimento o attraverso qualsiasi altro metodo idoneo di eliminazione.

7. NOME ED INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo, Irlanda

8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

[...]

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

[...]

10. DATA DELLA REVISIONE DEL TESTO

[...]

ALLEGATO II
TITOLARE(I) DELL'AUTORIZZAZIONE(I) ALLA FABBRICAZIONE RESPONSABILE(I) DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A. TITOLARE(I) DELL'AUTORIZZAZIONE(I) ALLA FABBRICAZIONE

Produttore(i) dei principi attivi

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo; Ireland

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 9 agosto 1995 dal Dipartimento della sanità Irlandese.

Produttore(i) responsabile(i) del rilascio dei lotti di fabbricazione

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo, Ireland

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 9 agosto 1995 dal Dipartimento della sanità Irlandese.

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione

ALLEGATO III
ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

A.1 ETICHETTA ESTERNA

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Peniofel

2. INDICAZIONE DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Principi attivi	
Virus inattivato della panleucopenia felina (ceppo CU4)	Titolo anticorpale ≥1:8 nell'80% dei soggetti vaccinati GMT ≥1:32
Calicivirus felino inattivato (ceppo 255)	Titolo anticorpale ≥1:2 nell'80% dei soggetti vaccinati GMT≥1:4
Virus inattivato della rinotracheite felina (ceppo 605)	Titolo anticorpale ≥1:8 nell'80% dei soggetti vaccinati GMT ≥1:16
Chlamydia psittaci felina inattivata(ceppo Cello)	Titolo anticorpale ≥1:40 nell'80% dei soggetti vaccinati GMT ≥1:44
Virus inattivato della leucemia felina (ceppo 61E)	Protezione dall'infezione sperimentale nel 75% dei soggetti vaccinati

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile.

4. SPECIE CUI E' DESTINATO IL FARMACO, MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Per l'immunizzazione attiva di gatti sani di 12 settimane ed oltre per via sottocutanea.

5. INDICAZIONI

Immunizzazione attiva dei gatti sani di 12 settimane ed oltre nei confronti del virus della panleucopenia felina, del virus della rinotracheite felina, del calicivirus, della *Chlamydia psittaci*, felina e dei virus della leucemia felina

6. TEMPO DI SOSPENSIONE

Non pertinente.

7. SE NECESSARIO, ALTRA(E) AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Non rilevante.

8. DATA DI SCADENZA

Data di scadenza: *{mese/anno}*

9. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE PARTICOLARI

Conservare tra +2° e +8 °C

10. SE DEL CASO, PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE.

Ogni prodotto non utilizzato o materiale di rifiuto deve essere distrutto per incenerimento o attraverso qualsiasi altro metodo idoneo di eliminazione.

11. LA SCRITTA "SOLAMENTE PER USO VETERINARIO"

Solamente per uso veterinario.

12. LA SCRITTA "CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI"

Conservare fuori della portata dei bambini.

13. NOME O RAGIONE SOCIALE E DOMICILIO O SEDE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL FABBRICANTE, SE DIFFERENTE

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo
Irlanda

14. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

Autorizzazione all'immissione in commercio n. [...]

15. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE.

Lotto n. [...]

16. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E USO

Medicinale soggetto a prescrizione

A.2 SIRINGA DI UNA SINGOLA DOSE

Fentofel
1 ml (1 dose) di vaccino inattivato per i gatti.
Iniettare per via sottocutanea. Vedere Foglietto Illustrativo per i dettagli.
Conservare tra +2° e +8°C.
Lotto n.:
Data di scadenza:
Solamente per uso veterinario.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Fabbricato da Fort Dodge Laboratories Irlanda
Medicinale soggetto a prescrizione.
AIC n.:

B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Pentofel

2. INDICAZIONE DEL (DEI) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Dose di 1 ml

Principi attivi	
Virus inattivato della panleucopenia felina (ceppo CU4)	Titolo anticorpale ≥1:8 nell'80% dei soggetti vaccinati. GMT ≥1:32
Calicivirus felino inattivato (ceppo 255)	Titolo anticorpale ≥1:2 nell'80% dei soggetti vaccinati. GMT ≥1:4
Virus inattivato della rinotracheite felina (ceppo 605)	Titolo anticorpale ≥1:8 nell'80% dei soggetti vaccinati. GMT ≥1:16
Chlamydia psittaci felina inattivata (ceppo Cello)	Titolo anticorpale ≥1:40 nell'80% dei soggetti vaccinati. GMT ≥1:44
Virus inattivato della leucemia felina (ceppo 61E)	Protezione dall'infezione sperimentale nel 75% dei soggetti vaccinati
Adiuvanti	
Anidride etilen/maleica	10 mg
Neocryl XK-62	30 mg
Emulsigen SA	50 mg

3. NOME O RAGIONE SOCIALE E DOMICILIO O SEDE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL FABBRICANTE, SE DIFFERENTE

Fort Dodge Laboratories Ireland
Finisklin Industrial Estate
Sligo
Irlanda

4. SPECIE CUI E' DESTINATO IL FARMACO, POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, MODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE, INDICAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Il contenuto della siringa precaricata deve essere agitato bene e somministrato in condizioni asettiche per via sottocutanea.

Prima Vaccinazione di gatti di 12 settimane ed oltre: due dosi ad un intervallo di 3-4 settimane.

Richiamo: una vaccinazione annuale.

5. INDICAZIONE(I), CONTROINDICAZIONI, EFFETTI INDESIDERATI

Per l'immunizzazione attiva dei gatti sani di 12 settimane ed oltre nei confronti del virus della panleucopenia felina, del virus della rinotracheite felina, del calicivirus felino, della *Chlamydia psittaci* felina, e del virus della leucemia felina.

Devono essere vaccinati solo gatti sani. Nel caso che si verifichi per qualsiasi motivo una reazione allergica, deve essere somministrata adrenalina per via intramuscolare.

Una piccola percentuale di gatti vaccinati può sviluppare reazioni post-vaccinali quali: febbre transitoria, vomito, anoressia e/o depressione che di solito scompaiono entro 24 ore.

Si sconsiglia la vaccinazione delle gatte gravide.

La vaccinazione non interferisce con il decorso dell'infezione da FeLV nei gatti già infetti al momento della vaccinazione, per cui tali gatti elimineranno il FeLV nonostante la vaccinazione; di conseguenza, tali animali rappresenteranno un rischio per i gatti recettivi presenti nel loro stesso ambiente. Pertanto si raccomanda che i gatti per i quali esiste un rischio significativo di precedente esposizione al FeLV siano sottoposti alla ricerca dell'antigene del FeLV prima di essere vaccinati. Gli animali che risulteranno negativi al test potranno essere vaccinati senza pericolo, mentre quelli che risulteranno positivi dovranno essere isolati dagli altri gatti e sottoposti nuovamente al test entro 1-2 mesi. I gatti che risulteranno positivi al secondo test dovrebbero essere considerati permanentemente infetti con il FeLV e trattati di conseguenza. I gatti che risulteranno negativi al secondo test potranno essere vaccinati senza pericolo, dal momento che, con ogni probabilità, essi avranno superato l'infezione da FeLV.

6. TEMPO DI SOSPENSIONE

Nessuno.

7. EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare tra +2 e +8 °C.

8. SE NECESSARIO, ALTRA(E) AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Non rilevante

9. SE DEL CASO, PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE.

Ogni prodotto non utilizzato o materiale di rifiuto deve essere distrutto per incenerimento o attraverso qualsiasi altro metodo idoneo di eliminazione.

10. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

[...]

11. ALTRE INFORMAZIONI

Nessuna.

97A2937

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 9 aprile 1997.

Disciplina del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché della liquidazione su base lorda delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 12 dicembre 1991;

Considerata la necessità di disciplinare il servizio di compensazione e di liquidazione, nonché la liquidazione su base lorda delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Il servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari è composto dall'insieme delle attività volte a consentire il regolamento dei saldi netti, in strumenti finanziari e contante, rivenienti dalle transazioni comunicate alla Banca d'Italia in qualità di gestore del servizio stesso.

2. La liquidazione su base lorda delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari consiste nell'attività volta a consentire il regolamento contestuale, operazione per operazione, degli strumenti finanziari e del contante.

Art. 2.

1. Il servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari si realizza attraverso le seguenti fasi, articolate secondo gli orari stabiliti e resi noti dalla Banca d'Italia:

acquisizione dei saldi bilaterali preventivamente riscontrati e rettificati per l'esclusivo tramite dei sistemi di riscontro e rettifica;

determinazione su base multilaterale dei saldi finali degli aderenti, per ciascuna specie di strumento finanziario interessata e per il denaro;

regolamento dei saldi finali in strumenti finanziari;

regolamento dei saldi finali in denaro.

Art. 3.

1. Le banche, le imprese di investimento abilitate all'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996 e gli agenti di cambio in carica possono partecipare al servizio di compensazione e di liquidazione, nonché alla liquidazione su base lorda delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari gestiti dalla Banca d'Italia.

2. Gli aderenti possono partecipare ai servizi di cui al comma 1, per se stessi nonché in nome proprio e per conto di altri operatori abilitati all'esercizio dei servizi di investimento.

3. Al servizio di compensazione e di liquidazione, nonché alla liquidazione su base lorda partecipa di diritto la Banca d'Italia.

4. La competenza in ordine all'accoglimento delle domande di ammissione al servizio di compensazione e di liquidazione, nonché alla liquidazione su base lorda, spetta alla Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia può indicare le strutture presso le quali si svolge il servizio di compensazione e di liquidazione, nonché la liquidazione su base lorda di specifiche categorie di strumenti finanziari.

Art. 4.

1. La partecipazione al servizio di compensazione e di liquidazione, nonché alla liquidazione su base lorda delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari da parte dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 3, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Banca d'Italia, definita d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa, è subordinata all'accertamento della qualità di soggetto abilitato all'esercizio dei servizi di investimento.

2. La perdita di detta qualità determina l'esclusione dal servizio di compensazione e di liquidazione, nonché dalla liquidazione su base lorda. L'esclusione è dichiarata dalla Banca d'Italia.

Art. 5.

1. La Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa possono richiedere ai partecipanti, nonché ai gestori dei sistemi di riscontro e rettifica, dati e notizie in ordine alle operazioni su strumenti finanziari regolate attraverso il servizio di compensazione e di liquidazione, nonché attraverso la liquidazione su base lorda.

Art. 6.

1. Nel servizio di compensazione e di liquidazione:

a) Il regolamento dei saldi finali del denaro avviene previa verifica da parte della Banca d'Italia delle disponibilità dei partecipanti nell'ambito del sistema di regolamento del contante;

b) il regolamento dei saldi finali in strumenti finanziari avviene previa verifica delle disponibilità dei partecipanti nell'ambito dei sistemi di deposito accentrato o presso le strutture di cui all'art. 3, comma 5;

c) il regolamento dei saldi finali creditori, sia per gli strumenti finanziari sia per il denaro, è subordinato al regolamento definitivo dei saldi debitori.

Art. 7.

1. Restano ferme le disposizioni emanate a norma dell'art. 22, comma 2, della legge n. 1 del 2 gennaio 1991 in materia di modalità di tempo per la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Art. 8.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 12 maggio 1997.

Roma, 9 aprile 1997

Il Governatore: FAZIO

97A2940

PROVVEDIMENTO 9 aprile 1997.

Modificazioni al testo delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Viste le disposizioni della Consob e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata la necessità di modificare le menzionate disposizioni avendo riguardo, in particolare, alla creazione di fondi distinti, costituenti patrimoni separati, per la garanzia dei suddetti contratti e per la garanzia della liquidazione delle operazioni aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati nei mercati regolamentati;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 aprile 1997, adottato d'intesa con la Consob, che ha introdotto la possibilità per gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione di rappresentare indirettamente altri operatori abilitati all'esercizio dei servizi di investimento;

Considerata l'opportunità di assicurare in via transitoria la continuità del sistema di garanzia dei contratti aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati nei mercati regolamentati ivi stipulati e destinati a essere liquidati a mezzo del servizio di compensazione e di liquidazione;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

EMANA:

le seguenti modifiche al testo delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 2, delle disposizioni le lettere da *b)* a *g)* sono sostituite dalle seguenti:

b) assicurare il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari regolati a mezzo del servizio di compensazione e di liquidazione;

c) assicurare il buon fine dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati ed ivi stipulati, destinati a essere liquidati a mezzo del servizio di compensazione e di liquidazione;

d) gestire le attività connesse, strumentali o funzionali alla realizzazione di quanto previsto alle lettere *a), b)* e *c).*

2. L'art. 1, comma 3, delle disposizioni è abrogato.

Art. 2.

1. L'art. 16 delle disposizioni è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Attività della Cassa e separatezza dei fondi).* — *1.* Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* la Cassa amministra e utilizza il Fondo a garanzia della liquidazione a contante di cui all'art. 17 e, in caso di insufficienza dello stesso, le disponibilità integrative costituite dalle banche, facendo pervenire al servizio di compensazione e di liquidazione i mezzi di pagamento e gli strumenti finanziari necessari al regolamento dei saldi finali degli aderenti.

2. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, lett. *c),* la Cassa amministra e utilizza il Fondo di garanzia dei contratti di cui all'art. 25 e, in caso di insufficienza dello stesso, le disponibilità integrative costituite dai partecipanti alle negoziazioni.

3. Ciascun Fondo costituisce patrimonio separato da quello dell'altro Fondo e da quello della Cassa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

4. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* la Cassa risponde esclusivamente nei limiti delle disponibilità di ciascun Fondo.

5. Sui Fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori della Cassa o nell'interesse degli stessi. I Fondi non possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano la Cassa.

6. La Cassa deposita le attività di ciascun Fondo presso primarie banche in conti distinti intestati alla Cassa stessa e rubricati mediante indicazione del Fondo di cui fanno parte. Fra detti conti e fra questi e gli altri eventualmente intrattenuti dalla Cassa non operano la compensazione legale e giudiziale né può essere pattuita la compensazione convenzionale; le medesime disposizioni si applicano relativamente ai crediti a qualunque titolo vantati dal depositario nei confronti della Cassa.

7. I contratti di deposito stipulati dalla Cassa stessa devono contenere apposite espresse accettazioni delle disposizioni di cui al comma 6 da parte del depositario».

Art. 3.

1. La Sezione 2 del Capo III (articoli da 17 a 24) delle disposizioni è abrogata.

2. La Sezione 3 del Capo III (articoli da 25 a 35) delle disposizioni è sostituita dalle seguenti disposizioni:

«*Sezione II*

GARANZIA DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E WARRANT NEGOZIATI IN BORSA (LIQUIDAZIONE A CONTANTE).

Art. 17 *(Fondo di garanzia della liquidazione a contante).* — *1.* Il Fondo di garanzia della liquidazione a contante è destinato esclusivamente a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati in Borsa, fatta eccezione per i contratti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c),* del regolamento Consob approvato con delibera n. 10358 del 10 dicembre 1996 aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di Borsa nella misura stabilita dalla Consob e per i contratti di riporto accesi nella liquidazione a contante nella quale si verifica l'inadempienza.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito da versamenti (margini) effettuati da tutti gli operatori, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipano al servizio di compensazione e di liquidazione e che presentano al servizio stesso saldi aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati in Borsa (aderenti).

3. Sul Fondo non sono ammessi azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori degli aderenti, o nell'interesse degli stessi.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare alla Cassa un margine proporzionale la cui misura è stabilita dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Il versamento dello stesso avviene secondo le modalità e i termini stabiliti nel regolamento della Cassa.

5. In caso di perdita della qualità di aderente che non sia determinata dalla dichiarazione di insolvenza da parte del Consiglio di Borsa i margini sono restituiti ai soggetti che li hanno versati, dedotte le quote eventualmente utilizzate per gli interventi della Cassa. Tale restituzione avviene secondo le modalità e i termini stabiliti nel regolamento della Cassa.

Art. 18 *(Intervento della Cassa in caso di inadempienza nella liquidazione).* — *1.* In caso di inadempienza di un aderente agli obblighi di copertura dei propri saldi finali debitori, la Cassa fa pervenire al servizio di compensazione e di liquidazione, in luogo dell'inadempiente, i mezzi di pagamento e gli strumenti finanziari necessari alla copertura dei saldi stessi determinati su base multilaterale.

2. Per effetto dell'intervento di cui al comma 1, salvo il caso di cui al comma 5, la Cassa, per conto degli aderenti:

a) subentra automaticamente nella posizione contrattuale delle controparti dell'inadempiente nei contratti da questi stipulati e aventi scadenza nella liquidazione a contante nella quale si verifica l'inadempienza;

b) subentra automaticamente nella posizione contrattuale dell'inadempiente nei contratti di riporto da questi accesi nella liquidazione a contante nella quale si verifica l'inadempienza e nei contratti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c),* del regolamento Consob approvato con delibera n. 10358 del 10 dicembre 1996 aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di Borsa nella misura stabilita dalla Consob;

c) subentra automaticamente nelle obbligazioni e nei crediti dell'inadempiente conseguenti all'annullamento delle disposizioni e dei compensi da questi dati e ricevuti;

d) acquisisce la titolarità degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide risultanti eventualmente a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione a contante, imputandoli al Fondo stesso.

3. L'intervento della Cassa è subordinato alla comunicazione ad essa dell'inadempienza dell'aderente da parte del gestore del servizio di compensazione e di liquidazione. Qualora l'importo dell'inadempienza sia superiore al margine versato dall'inadempiente, la Cassa ne dà immediata notizia al Consiglio di Borsa.

4. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Cassa utilizza il Fondo di cui all'art. 17 impiegando in primo luogo il margine versato dall'inadempiente e, in caso di insufficienza di questo, i margini versati dagli altri aderenti in proporzione alla quota percentuale del margine versato da ciascuno sul complessivo ammontare dei margini versati. Qualora il Fondo risulti complessivamente insufficiente, la Cassa chiede alle banche aderenti, ad esclusione della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi per un ammontare tale da consentire la integrale copertura dell'inadempienza, ripartendo l'onere fra detti soggetti in misura proporzionale alla quota percentuale del margine versato da ciascuna sul complessivo ammontare dei margini versati dalle banche.

5. Nel caso in cui la liquidazione a contante si chiuda per effetto di un intervento della Cassa di importo non superiore all'ammontare del margine versato dall'inadempiente, questi è obbligato a reintegrare detto margine. In tal caso l'inadempiente è altresì obbligato a versare alla Cassa una somma aggiuntiva, a titolo di penale, pari allo 0,5% dell'intervento della Cassa e comunque non inferiore a lire 5 milioni. Detta somma concorre alla copertura delle spese sostenute dalla Cassa per l'amministrazione e l'utilizzo del Fondo.

Art. 19 *(Esclusione dalla garanzia).* — *1.* A seguito della chiusura della liquidazione a contante per effetto di un intervento della Cassa di importo superiore all'ammontare del margine versato dall'inadempiente, la Cassa stessa, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Consiglio di Borsa, provvede, per conto degli aderenti e a valere sul Fondo, agli incassi e ai pagamenti, nonché alla consegna e al ritiro degli strumenti finanziari nei confronti delle controparti dell'inadempiente medesimo, conseguenti all'esclusione dalla garanzia:

a) delle disposizioni e dei compensi dati e ricevuti dall'inadempiente;

b) dei contratti di riporto accesi nella liquidazione a contante in cui si è verificata l'inadempienza;

c) dei contratti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del regolamento Consob approvato con delibera n. 10358 del 10 dicembre 1996 aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di Borsa nella misura stabilita dalla Consob.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Cassa impiega in primo luogo le eventuali disponibilità risultanti a credito dell'inadempiente e, qualora esse risultassero insufficienti, i margini versati dagli altri aderenti in proporzione alla quota percentuale del margine versato da ciascuno sul complessivo ammontare dei margini versati. Qualora il Fondo risulti complessivamente insufficiente, la Cassa chiede alle banche aderenti, ad esclusione della Banca d'Italia, il versamento di margini integrativi secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 4.

Art. 20 *(Reintegrazione o ricostituzione dei margini).* — *1.* Nel caso in cui l'intervento della Cassa comporti l'utilizzo dei margini proporzionali versati dagli aderenti, detti margini vengono reintegrati ovvero ricostituiti il giorno successivo secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento della Cassa.

Art. 21 *(Ripartizione provvisoria delle perdite).* — *1.* Dopo la chiusura della liquidazione a contante per effetto di un intervento della Cassa di importo superiore all'ammontare del margine versato dall'inadempiente, la Cassa provvede sollecitamente al calcolo dell'esborso del Fondo. Tale esborso è determinato in via provvisoria dalla Cassa in misura pari alle somme impiegate per la chiusura della liquidazione e per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'esclusione dalla garanzia di cui all'art. 19. Da tale somma viene dedotto il margine versato dall'inadempiente, le somme incassate e il controvalore all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei warrant eventualmente risultanti a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione a contante nonché le somme incassate e il controvalore all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei warrant ricevuti conseguenti all'esclusione dalla garanzia di cui all'art. 19.

2. L'esborso provvisorio del Fondo è posto a carico di tutti gli aderenti, a esclusione della Banca d'Italia, in misura proporzionale alla media della somma dei saldi bilaterali in titoli, valutati ai prezzi ufficiali di ciascuna giornata di contrattazione, presentati nei trenta giorni precedenti la liquidazione in cui si è verificato l'intervento della Cassa.

3. Conseguentemente la Cassa riscuote dagli aderenti, ad esclusione della Banca d'Italia, la quota di esborso di pertinenza di ciascuno, dedotto il margine proporzionale utilizzato e l'eventuale margine integrativo versato ovvero restituisce agli aderenti la differenza tra i margini proporzionali utilizzati e i margini integrativi eventualmente versati e la quota di esborso di loro pertinenza.

Art. 22 *(Ripartizione definitiva delle perdite).* — *1.* Successivamente alla chiusura delle procedure di liquidazione dell'insolvenza da parte del Consiglio di Borsa, la Cassa quantifica l'esborso definitivo del Fondo, calcola la quota di esborso di ciascun aderente, ad esclusione della Banca d'Italia, e procede conseguentemente agli incassi o ai pagamenti delle differenze a debito o a credito.

Art. 23 *(Recupero delle perdite).* — *1.* Nell'interesse degli aderenti che hanno partecipato alle perdite, la Cassa promuove:

a) nei confronti dell'inadempiente, le opportune azioni di recupero dell'esborso sostenuto nonché delle spese e dei danni subiti;

b) nei confronti degli aderenti che non hanno provveduto all'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 19, comma 1, e all'art. 20, le opportune azioni di restituzione e di recupero delle spese e dei danni subiti.

2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1, sono versate a tutti gli aderenti che hanno sopportato le relative perdite, nella medesima proporzione in cui le stesse sono state ripartite, dedotte le spese sostenute.

Art. 24 *(Inadempimento degli obblighi verso la Cassa).* — *1.* Qualora uno dei soggetti aderenti non adempia, nei termini stabiliti, agli obblighi verso la Cassa previsti dalla presente sezione, la Cassa medesima ne dà tempestivamente notizia alla Consob, alla Banca d'Italia e al Consiglio di Borsa per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Sezione III

GARANZIA DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E WARRANT NEGOZIATI IN BORSA E IVI STIPULATI

Art. 25 *(Fondo di garanzia dei contratti).* — *1.* Il Fondo di garanzia dei contratti è destinato esclusivamente a garantire il buon fine dei contratti aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati in borsa, ivi stipulati e destinati a essere liquidati a mezzo del servizio di compensazione e di liquidazione in caso di accertata insolvenza di uno dei partecipanti alle negoziazioni. Sono esclusi dalla garanzia i contratti liquidati per effetto dell'intervento della Cassa di cui all'art. 18. Il Fondo è costituito dai versamenti (margini) effettuati dai partecipanti alle negoziazioni.

2. Sul Fondo non sono ammessi azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori dei partecipanti alle negoziazioni o nel loro interesse.

3. Per assicurare il buon fine dei contratti di cui al comma 1, i partecipanti alle negoziazioni sono tenuti a versare alla Cassa un margine nella misura stabilita dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob. Il versamento di tale margine avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento della Cassa.

4. In caso di perdita della qualità di partecipante alle negoziazioni, che non sia determinata dalla dichiarazione di insolvenza da parte del Consiglio di Borsa, il margine di cui al comma 3 è restituito al soggetto che lo ha versato dedotte le quote eventualmente utilizzate per gli interventi della Cassa. Tale restituzione avviene secondo le modalità e i termini stabiliti nel regolamento della Cassa.

5. Nel caso in cui l'intervento della Cassa comporti l'utilizzo dei margini versati dai partecipanti alle negoziazioni, detti margini vengono ricostituiti il giorno successivo, secondo le modalità e i termini stabiliti nel regolamento della Cassa e approvati dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob.

Art. 26 *(Intervento della Cassa a garanzia del buon fine dei contratti).* — *1.* La Cassa, dopo la chiusura delle procedure di insolvenza da parte del Consiglio di Borsa, interviene a favore dei partecipanti alle negoziazioni controparti dell'insolvente corrispondendo l'importo dei relativi certificati di credito rilasciati a loro favore dal Consiglio di Borsa.

2. Nel caso in cui l'intervento della Cassa sia di importo complessivo inferiore al margine versato dall'insolvente, detto margine è messo a disposizione dell'insolvente stesso dedotte le somme utilizzate per l'intervento.

3. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Cassa utilizza il Fondo impiegando in primo luogo il margine versato dall'insolvente e, in caso di insufficienza di questo, i margini versati dagli altri partecipanti alle negoziazioni in misura proporzionale alla quota percentuale del margine versato da ciascuno sul complessivo ammontare del Fondo. Qualora tali margini risultassero complessivamente insufficienti, la Cassa provvede a richiedere ai partecipanti alle negoziazioni, diversi dall'insolvente, una quota di contribuzione determinata per ciascuno di essi in misura proporzionale alla media giornaliera dei contratti conclusi negli ultimi due mesi, a partire dal giorno in cui si è verificata l'insolvenza e per un ammontare tale da consentire l'integrale corresponsione degli importi dei certificati di credito.

4. La Cassa provvede a calcolare l'esborso del Fondo che è pari ai pagamenti di cui al comma 1, dedotto il margine versato dall'insolvente. L'esborso del Fondo è posto a carico dei partecipanti alle negoziazioni in misura proporzionale alla media giornaliera dei contratti conclusi negli ultimi due mesi, a partire dal giorno in cui si è verificata l'insolvenza.

Art. 27 *(Recupero delle perdite)*. — *1.* A seguito dell'intervento di cui all'art. 26, comma 1, la Cassa è surrogata nei diritti della controparte dell'insolvente fino alla concorrenza del pagamento effettuato a suo favore con disponibilità eccedenti l'ammontare del margine versato dall'insolvente medesimo.

2. Nell'interesse dei soggetti che hanno partecipato alla ripartizione delle perdite, la Cassa procede nei confronti dell'insolvente alle opportune operazioni di recupero dell'esborso sostenuto nonché delle spese e dei danni subiti.

3. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 2 sono versate ai partecipanti alle negoziazioni, che hanno sopportato le relative perdite, nella misura percentuale determinata ai sensi dell'art. 26, comma 4, dedotte le spese sostenute.

Art. 28 *(Inadempimento degli obblighi verso la Cassa)*. — *1.* Qualora uno dei partecipanti alle negoziazioni non adempia, nei termini stabiliti, agli obblighi verso la Cassa previsti dalla presente sezione, la Cassa medesima ne dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla Consob, al Consiglio di Borsa, per i provvedimenti di rispettiva competenza».

Art. 4.

Disposizioni di carattere transitorio

1. Ai fini del versamento dei margini di cui agli articoli 17, comma 3, e 25, comma 3, sub art. 3, comma 2, del presente provvedimento, la Cassa imputa a favore di ciascun soggetto interessato i margini in contante eventualmente risultanti a suo credito nel giorno della chiusura dell'ultima liquidazione a contante assistita dal Fondo di cui agli articoli 25 e seguenti delle disposizioni emanate il 16 marzo 1992, sostituite dal presente provvedimento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 12 maggio 1997.

Roma, 9 aprile 1997

Il Governatore: FAZIO

97A2941

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 25 febbraio 1997.

Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica. Terza integrazione approvata con ordinanza del commissario delegato n. 158 del 12 novembre 1996. Ripartizione fondi per progettazioni di cui al paragrafo 4. (Ordinanza n. 173).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli è nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano degli interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che nel piano sono finanziate le progettazioni esecutive seguenti:

costruzione ponte in località Argentiera nei comuni di Stazzema e Seravezza (ente attuatore: regione Toscana - Genio civile di Lucca);

costruzione ponte in via IV Novembre in comune di Montignoso (ente attuatore: comune di Montignoso);

sistemazione idraulica Gora degli opifici in comune di Pietrasanta - 3° lotto (ente attuatore: comune di Pietrasanta);

regimazione acque superficiali e consolidamento movimento franoso in frazione S. Eustachio, località compresa in comune di Montignoso (ente attuatore: comune di Montignoso).

È finanziato altresì lo studio idraulico relativo agli attraversamenti dell'ANAS e delle FF.SS. sul fiume Versilia da conferire direttamente da parte del commissario.

Complessivamente sono destinate alla progettazione risorse per un ammontare di 500 milioni;

Ritenuto di dover ripartire fra gli enti attuatori le risorse disponibili previste per le progettazioni di cui sopra secondo il seguente programma:

costruzione ponte in località Argentiera nei comuni di Stazzema e Seravezza (ente attuatore: regione Toscana - Genio civile di Lucca): L. 25.000.000;

costruzione ponte in via IV Novembre in comune di Montignoso (ente attuatore: comune di Montignoso): L. 150.000.000;

sistemazione idraulica Gora opifici in comune di Pietrasanta - 3° lotto (ente attuatore: comune di Pietrasanta): L. 175.000.000;

regimazione acque superficiali e consolidamento movimento franoso in frazione S. Eustachio, località compresa in comune di Montignoso (ente attuatore: comune di Montignoso): L. 100.000.000;

studio idraulico relativo agli attraversamenti dell'ANAS e delle FF.SS. sul fiume Versilia da conferire direttamente da parte del commissario: L. 50.000.000;

Ordina:

Le risorse previste dal piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 (punto 4 della terza integrazione approvata con ordinanza del commissario delegato n. 158 del 12 novembre 1996) previste in L. 500.000.000 per le progettazioni di cui alla premessa sono così ripartite:

regione Toscana - Genio civile di Lucca per costruzione ponte in località Argentiera comuni di Stazzema e Seravezza: L. 25.000.000;

comune di Montignoso per costruzione ponte in via IV Novembre: L. 150.000.000;

comune di Pietrasanta per sistemazione Gora degli opifici - 3° lotto: L. 175.000.000;

comune di Montignoso per regimazione acque superficiali e consolidamento movimento franoso in frazione S. Eustachio, località Cantoresa: L. 100.000.000;

commissario delegato per lo studio idraulico relativo agli attraversamenti dell'ANAS e delle FF.SS. sul fiume Versilia da conferire direttamente da parte del commissario: L. 50.000.000.

Firenze, 25 febbraio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2886

ORDINANZA 28 febbraio 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 15 - s.p. «di Valdarni» - comune di Careggine (ente attuatore: provincia di Lucca). Per maggiori interventi non previsti. Presa d'atto. (Ordinanza n. 174).

IL SUB-COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli è nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha

preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: intervento n. 15 - s.p. di Valdarni - comune di Careggine (ente attuatore: provincia di Lucca). Per maggiori interventi non previsti per l'importo di Lire 10.195.920. L'intervento complessivo è di Lire 100.000.000;

Visto il progetto presentato dalla provincia di Lucca — ente attuatore — per l'importo di L. 10.195.920;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto intervento n. 15 - s.p. di Valdarni - comune di Careggine (ente attuatore: provincia di Lucca). Per maggiori interventi non previsti per l'importo di L. 10.195.920.

L'intervento complessivo è di L. 100.000.000. Progetto di completamento, che prevede il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori a base d'asta	L.	8.400.000
B. Somme a disposizione:		
b. 1 - per I.V.A.	»	1.596.000
c. 2 - per imprevisti	»	199.000
Importo totale di progetto ...	L.	10.195.920

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 28 febbraio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2887

ORDINANZA 4 marzo 1997.

Ricerca disperso in località Cardoso. Interventi. Stato finale. Approvazione e finanziamento maggiore spesa. (Ordinanza n. 175).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la nomina del sub-commissario per l'espletamento dell'incarico;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario delegato per l'assorbimento degli adempimenti attribuiti al commissario;

Vista la nota protocollo n. 1451 del 4 ottobre 1996 del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile prof. Franco Barberi con cui si invita il commissario delegato ad attivarsi per l'avvio delle nuove ricerche della sig.ra Giudi Valeriana dispersa durante gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, avvalendosi del dott. Francesco Salcini in forza al comando provinciale dei vigili del fuoco di Livorno;

Visto come a seguito della relazione prodotta dal dott. Francesco Salcini protocollo n. 1538 del 15 ottobre 1996 sia stata predisposta dall'ufficio del Genio civile di Arezzo una perizia dell'intervento «Lavori di ricerca disperso in località Cardoso di Stazzema (Lucca)» per un importo presunto di L. 25.000.000;

Vista l'ordinanza n. 156 del 24 ottobre 1996 del sub-commissario con cui si è provveduto alla presa d'atto della perizia dei lavori per un importo presunto di spesa di L. 25.000.000;

Considerato come nello stesso provvedimento il sub-commissario abbia fatto propria la perizia e ne abbia affidato l'esecuzione alla ditta Italscavi di Monte San Quirico (Lucca), ed abbia incaricato della direzione lavori il dott. Francesco Salcini in forza al comando provinciale dei vigili del fuoco di Livorno; avuto riguardo alle indicazioni in tal senso formulate dal Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento dalla protezione civile del 2 ottobre 1996;

Vista la relazione del 13 febbraio 1997 presentata dal direttore dei lavori dalla quale risulta la conclusione dei lavori in data 23 novembre 1996, e la determinazione della spesa rendicontata dal medesimo direttore di lavori in L. 59.236.117 I.V.A. compresa per

L. 9.457.867 liquidata in calce alla fattura dell'impresa appaltatrice con una maggiore spesa di L. 24.236.117 resa necessaria dallo sviluppo delle ricerche;

Visto come il direttore dei lavori attesti la regolarità dei lavori anche in ordine alla durata avuto riguardo ai verbali di sospensione e riprese dei lavori dal medesimo redatti;

Ritenuto pertanto potersi provvedere alla approvazione dello stato finale dei lavori risultante dalla relazione del direttore dei lavori e pertanto liquidare e pagare all'impresa appaltatrice Italscavi, l'importo della fattura n. 77 del 30 novembre 1996 di L. 59.236.117 così come previsto dal foglio patti e condizioni, con una maggiore spesa di L. 24.236.117, resa necessaria dall'ampliamento dei lavori e delle aree di scavo per la ricerca della persona dispersa;

Ordina:

1) è approvato lo stato finale dei lavori necessari per la ricerca di persona dispersa in località Cardoso eseguiti dall'impresa Italscavi di Monte San Quirico (Lucca) e diretti dal dott. Francesco Salcini del Comando dei vigili del fuoco di Livorno;

2) è approvata la risultanza finale dei lavori in L. 49.778.250 oltre I.V.A. 19% per L. 9.457.867 e quindi in complessive L. 59.236.117;

3) è approvata per le motivazioni risultanti dalla relazione del direttore dei lavori la maggiore spesa di L. 24.236.117 I.V.A. compresa;

4) al finanziamento della spesa maggiore di L. 24.236.117 si provvede con la disponibilità del fondo di riserva indicato nel piano di cui all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996.

Firenze, 4 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2888

ORDINANZA 4 marzo 1997.

Piano degli interventi: Progetto n. 6. Regione Toscana. Genio civile di Pistoia. Strada comunale per Cardoso. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 176).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza n. 4 del 28 giugno 1996 che l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario della predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: regione Toscana, Genio civile di Pistoia. Strada comunale per Cardoso, per l'importo di Lire 3.000.000.000;

Visto il progetto redatto dall'ing. Giuseppe Del Greco su incarico del commissario con ordinanza n. 25/1996;

Vista l'ordinanza n. 115 del 13 settembre 1996 con la quale si prendeva atto del progetto medesimo e si trasmetteva al genio civile di Pistoia quale ufficio incaricato della realizzazione dell'intervento dalla regione Toscana - ente attuatore;

Considerato che con la sopracitata ordinanza n. 158/1996 si assegnavano all'ente attuatore ulteriori fondi per l'esecuzione dell'intervento «strada comunale per Cardoso» per un totale complessivo di L. 3.315.011.720;

Vista la nota prot. n. 10149 del 25 febbraio 1997 con cui l'ufficio del genio civile di Pistoia trasmette perizia di variante e suppletiva del progetto citato redatta in data 12 febbraio 1997 nonché la relazione e gli elaborati allegati;

Ordina:

1. Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva del progetto «strada comunale per Cardoso» predisposta dall'ufficio del genio civile di Pistoia in data 12 febbraio 1997 ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	L.	2.645.378.151
B. Somme a disposizione:		
b. 1 - per spese tecniche compreso IVA	»	98.745.058
b. 2 - per collaudo compreso IVA	»	10.000.000
b. 3 - per spostamento linee elettriche	»	48.000.000
b. 4 - per imprevisti e arrotondamenti	»	10.254.943
b. 5 - per IVA 19%	»	502.621.848
Importo totale di progetto	L.	3.315.000.000

2. Di trasmettere al genio civile di Pistoia la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 4 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2889

ORDINANZA 5 marzo 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 229. Comune di Camaiore. Lavori di ripristino della strada comunale per Casoli in località Costa, danneggiata dell'evento alluvionale del 19 giugno 1996 e stabilizzazione del versante a monte della stessa. Seconda fase. Opere di completamento. (Ordinanza n. 177).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza n. 4 del 28 giugno 1996 che l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli è nominato subcommissario per l'assolovimento degli adempimenti attribuiti al commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Rilevato altresì che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2496 del 7 dicembre 1996 il termine per la consegna dei lavori previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2449/1996 è stato rideterminato in centoventi giorni a decorrere dalla data del 7 dicembre 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: comune di Camaiore. Lavori di ripristino della strada comunale per Casoli in località Costa danneggiata dall'evento alluvionale del giugno 1996 e stabilizzazione del versante a monte della stessa. Seconda fase. Opere di completamento per l'importo di L. 330.000.000;

Visto il progetto presentato dal comune di Camaiore — ente attuatore — approvato dalla giunta municipale con atto n. 1468 in data 31 dicembre 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto «Lavori di ripristino della strada comunale per Casoli in località Costa danneggiata dall'evento alluvionale del 19 giugno 1996 e stabilizzazione del versante a monte della stessa. Seconda fase. Opere di completamento. Predisposto dal comune di Camaiore - ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori a base d'asta	L. 250.000.000
B. Somme a disposizione:	
b.1 per I.V.A. 19%	» 47.500.000
b.2 per spese tecniche	» 30.345.000
b.3 per arrotondamenti	» 2.155.000
Importo totale di progetto.	L. 330.000.000

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 5 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2890

ORDINANZA 10 marzo 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 11 (approvato con ordinanza n. 44/1996). Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Strada provinciale n. 9 di Marina. Perizia di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 178).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli è nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 dicembre 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: provincia di Lucca. Strada provinciale di Marina n. 9. Intervento n. 11. Ripristino del corpo stradale, spese di contenimento e varie nelle località di Marcaccio, Corvaia e Pontefoggi primo stralcio per l'importo di L. 1.180.000.000 rideterminato a seguito della aggiudicazione dei lavori in L. 942.595.000 con nota protocollo n. 1543 del 16 ottobre 1996 del commissario delegato;

Visto il progetto di variata distribuzione della spesa della provincia di Lucca in data 26 febbraio 1997 approvato con delibera della giunta provinciale n. 162 del 24 febbraio 1997;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione:

Ordina:

1. Di prendere atto della perizia di variata distribuzione di spesa riguardante l'intervento della strada provinciale n. 9 di Marina. Intervento n. 11. Ripristino del corpo stradale, spese di contenimento e varie nelle località di Marcaccio, Corvaia e Pontefoggi, variante per l'introduzione di un ulteriore intervento concernente. Ripristino del corpo stradale e relative spese di contenimento in località «Lavatoio», ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori di contratto	L.	750.500.000
B. Somme a disposizione:		
b.1 per I.V.A. 19%	»	142.595.000
b.2 per spese tecniche	»	45.000.000
b.3 per arrotondamenti	»	4.500.000
Importo totale di progetto	L.	942.595.000

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Restano ferme le disposizioni di cui alla ordinanza n. 44/1996.

Firenze, 10 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2891

ORDINANZA 11 marzo 1997.

Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996. Quarta integrazione e parziale rimodulazione. (Ordinanza n. 179).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla presidenza Paolo

Fontanelli, è stato nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, con nota n. 56545, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile e che lo stesso Dipartimento con nota n. 56587 in data 1° agosto 1996 ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato inoltre che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714, in data 13 settembre 1996, ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato infine che con ordinanza commissariale n. 158 del 12 novembre 1996 è stata approvata una terza rimodulazione e parziale integrazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota in data 7 dicembre 1996 ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato che è necessario provvedere ad una quarta integrazione e rimodulazione del piano in conseguenza soprattutto di modificazioni richieste dagli enti locali in alcuni interventi direttamente finanziati;

Valutato pertanto di procedere ad una integrazione e parziale rimodulazione del piano;

Visto l'art. 3, sesto comma, dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

1. È approvata la quarta integrazione e parziale rimodulazione del piano previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 approvato con ordinanza commissariale n. 13/1996 che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli interventi ivi previsti sono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza numero 2449/1996.

3. Il presente atto, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, è trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

Firenze, 11 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

IL COMMISSARIO AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA ED URGENTI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996 NELLE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRRA. (Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996):

PIANO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI D'EMERGENZA E DI PRIMA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

(art. 3 ordinanza D.P.C. n. 2449/1996; ordinanza commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996; n. 17 del 25 luglio 1996; n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996)

4ª Integrazione approvata con ordinanza del sub-commissario delegato n. 179 dell'11 marzo 1997

1. *Premessa*

Con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996.

In data 17 luglio 1996, con nota n. 56545, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la presa d'atto del piano.

Con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una prima integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 del Dipartimento della protezione civile.

In data 1° agosto 1996, con nota n. 56587, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la presa d'atto della predetta integrazione e parziale rimodulazione.

Con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda rimodulazione del piano, il Dipartimento della protezione civile ne ha preso atto con nota n. 56714 del 13 settembre 1996.

Con ordinanza commissariale n. 158 del 12 novembre 1996 è stata approvata la terza rimodulazione del piano; il Dipartimento della protezione civile ne ha preso atto con nota del 7 dicembre 1996.

Con il presente documento si provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, sesto comma, dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 già citata, ad una quarta rimodulazione del piano, apportandovi modeste modificazioni in alcuni interventi ed aggiungendone dei nuovi con finanziamento a carico degli enti locali.

2. *Interventi di ripristino in sicurezza delle infrastrutture ed opere pubbliche.*

Con l'utilizzazione del «Fondo di riserva a disposizione del commissario per opere ed interventi previsti» di cui al punto n. 48 degli «Interventi di ripristino in sicurezza delle infrastrutture e opere pubbliche» residuato in L. 225.417.682 (terza rimodulazione del piano), sono stati finanziati i seguenti interventi:

spese per consulenza arch. Casprini - modello perizia soggetti privati (ordinanza commissario n. 160 del 30 novembre 1996)	L.	6.676.300
spese per consulenza ing. Bertoni - modello perizia aziende (ordinanza commissario n. 161 del 30 novembre 1996)	»	3.641.400
spese per demolizione immobile pericolante (ordinanza commissario n. 172 del 20 dicembre 1996)	»	17.850.000
minore spesa di L. 1.710.400 relativa all'incarico conferito al dott. Paolo Billi (ordinanza commissario n. 12 dell'11 luglio 1996)	»	1.710.400
maggiore opera per interventi di recupero della donna dispersa (ordinanza commissario n. 175 del 4 marzo 1997)	»	24.236.117

Con la presente integrazione e rimodulazione del piano si finanzia il seguente intervento:

frana su strada provinciale di Val d'Arni - Viabilità alternativa - Ente attuatore - Comune di Careggine L. 150.000.000

Dopo gli interventi sopracitati la disponibilità del fondo di riserva si riduce a L. 24.724.265.

3. *Gli interventi diretti degli enti locali*

Nell'ambito dei progetti esecutivi di riassetto territoriale finanziati dagli Enti locali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppressi:

intervento n. 137 - Comune di Vergemoli. Sistemazione frana su tratto viabilità comunale località pozzo di Capraia L. 180.000.000

b) sono aggiunti:

intervento n. 172 - Comune di Vergemoli. Sistemazione frana strada comunale Campolemisi -San Pellegrinetto » 200.000.000

intervento n. 173 - Comunità montana Alta Versilia. Lavori di sistemazione piccole aree interne o limitrofe ad alcune frazioni del comune di Stazzema » 645.000.000

intervento n. 174 - Comunità montana Alta Versilia. Realizzazione di una passerella strallata sul torrente Vezza nella parte a monte dell'abitato di Seravezza per agevolare il collegamento fra le due sponde » 280.000.000

intervento n. 175 - Comune di Stazzema. Lavori di metanizzazione Cardoso, Mulina, Culerchia .... » 590.000.000

intervento n. 176 - Comune di Stazzema. Lavori realizzazione impianto apparati radiomobili in località Foria e costruzione strada di accesso » 95.000.000

intervento n. 177 - Comune di Pietrasanta. Sistemazione idraulica del canale in via di Cava (ad integrazione intervento n. 55) » 70.000.000

d) sono modificati gli importi:

intervento n. 147 - Provincia di Lucca. Demolizione e ricostruzione ponte su fiume Versilia con adeguamento alveo.

All'importo originario di L. 990.000.000 sono aggiunte L. 300.0000.000 per cui l'importo definito passa a L. 1.290.000.000.

I progetti esecutivi di riassetto territoriale finanziati dagli enti locali passano da L. 41.907.795.000 a L. 43.907.795.000 (+L. 2.000.000.000).

4. *Gli interventi degli enti locali finanziati in via di anticipazione*

Nell'ambito di tali progetti sono apportate le seguenti modifiche:

intervento n. 214 - Provincia di Lucca. Incarichi professionali di direzione, assistenza, contabilità e collaudi per gli interventi L. 300.000.000. È soppresso;

intervento n. 219 - Comune di Pietrasanta. Via S. Bartolomeo: ricostruzione sede stradale ecc. L'intervento originario di L. 1.490.000.000 è aumentato di L. 43.401.800 per cui l'importo definitivo è di L. 1.533.401.800;

intervento n. 220 - Comune di Pietrasanta. Fognature e corsi d'acqua: rifacimento in via Aurelia ecc. L'intervento originario di L. 678.000.000 è ridotto di L. 113.401.800 per cui l'importo definitivo è di L. 564.598.200.

Gli interventi degli enti locali a valere su futuri finanziamenti del piano passano da L. 15.733.440.000 a L. 15.363.440.000 (- L. 370.000.000).

5. *Riepilogo.*

Complessivamente il piano è così rideterminato:

per interventi di ripristino in sicurezza delle infrastrutture e delle opere pubbliche, comprese le progettazioni .... L. 44.300.000.000

per progetti esecutivi di riassetto territoriale finanziati dagli enti locali .... » 43.907.795.000

per interventi della Regione e degli enti locali a valere su futuri finanziamenti » 15.363.440.000

per un totale . . . L. 103.571.235.000

97A2892

ORDINANZA 12 marzo 1997.

Piano degli interventi: progetto n. 168. Comune di Stazzema. Sistemazione strada accesso alla frazione di Farnocchia. Presa d'atto. (Ordinanza n. 180).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: «Intervento n. 168. Comune di Stazzema. Sistemazione strada di accesso alla frazione di Farnocchia» per l'importo di L. 100.000.000;

Visto il progetto redatto dal dott. arch. Fabio Lo Jacono su incarico del comune di Stazzema approvato con deliberazione della giunta municipale n. 361 del 7 ottobre 1996;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto relativo all'intervento n. 168 - comune di Stazzema - Sistemazione strada di accesso alla frazione di Farnocchia ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A: Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	L.	75.370.000
B. Somme a disposizione:		
b.1 per I.V.A. 19%	»	15.916.983
b.2 per arrotondamenti	»	309.700
b.3 per direzione lavori	»	8.403.362
Importo totale di progetto (arrotondato)	L.	100.000.000

2. Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 12 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2893

ORDINANZA 12 marzo 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 57. Comune di Stazzema. Urbanizzazione area per distretto sanitario e punto di emergenza. Importo L. 20.000.000. (Ordinanza n. 181).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: «Comune di Stezzema - Intervento n. 57 - Urbanizzazione area per distretto sanitario di emergenza - Importo di L. 20.000.000;

Vista la perizia redatta dall'ufficio tecnico del comune di Stazzema in data 22 febbraio 1997 per lavori di posa in opera di due fabbricati in Pontestazzemese per centro emergenza U.S.L. per l'importo di L. 20.000.000, approvata con deliberazione della giunta municipale n. 52 del 28 febbraio 1997;

Ordina:

1. Di prendere atto della perizia relativa all'intervento n. 57 concernente: «Lavori di posa in opera di due fabbricati in Pontestazzemese per centro emergenza U.S.L.», redatta dall'ufficio tecnico del comune di Stazzema per l'importo di L. 20.000.000, approvata con deliberazione della giunta municipale n. 52 del 28 febbraio 1997, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori		L. 15.240.000
B. Somme a disposizione:		
*b.*1 stipula contratto Enel per fornitura energia elettrica	»	1.100.000
*b.*2 contratto e fornitura gas metano compresi allacci utenze	»	1.250.000
*b.*3 contratto allaccio telefonico per due apparecchi	»	600.000
*b.*4 per I.V.A. 10%	»	1.819.000
Importo totale perizia (arrotondato)		L. 20.000.000

2. Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 12 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2894

ORDINANZA 12 marzo 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 53. Comune di Stazzema. Sistemazione idraulica del canale del Giardino. Importo L. 50.000.000. (Ordinanza n. 182).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti

al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano degli interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: «Comune di Stazzema - Intervento n. 53 - Sistemazione idraulica del canale del Giardino - Importo L. 50.000.000;

Visto il progetto redatto dall'ing. Paolo Cardelli su incarico del comune di Stazzema approvato con deliberazione della giunta municipale n. 29 del 14 febbraio 1997;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto: Intervento n. 53 - Comune di Stazzema - Sistemazione idraulica del canale del Giardino - Importo L. 50.000.000, redatto dall'ing. Paolo Cardelli su incarico del comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta municipale n. 29 del 14 febbraio 1997, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A. Lavori	L.	41.000.000
B. Somme a disposizione:		
*b.*1 spese tecniche compreso cassa previdenziale 2% ed IVA 19%	»	4.900.000
*b.*2 I.V.A. lavori 10%	»	4.100.000
Importo totale di progetto . . .	L.	50.000.000

2. Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 12 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2895

ORDINANZA 13 marzo 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 167. Comune di Stazzema. Sistemazione idraulica strada comunale per la frazione di Gallena. Importo L. 200.000.000. (Ordinanza n. 183).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente, una seconda e una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: «Comune di Stazzema - Intervento n. 167 - Sistemazione idraulica strada comunale per la frazione di Gallena - Importo di L. 200.000.000;

Visto il progetto redatto dall'ing. Giuseppe Del Greco su incarico del comune di Stazzema approvato con deliberazione della giunta municipale n. 365 del 7 ottobre 1996;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto: Intervento n. 167 - Comune di Stazzema - Sistemazione idraulica strada comunale per la frazione di Gallena - Importo L. 200.000.000, redatto dall'ing. Giuseppe Del Greco su incarico del comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta municipale n. 365 del 7 ottobre 1996, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A. Lavori	L.	151.050.000
B. Somme a disposizione	»	20.250.500
b.2 I.V.A. 19%	»	28.699.500
Importo totale di progetto	L.	200.000.000

2. Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 13 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2896

ORDINANZA 13 marzo 1997.

Personale di supporto al comune di Stazzema per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto P.G.R. n. 23 del 12 febbraio 1997. (Ordinanza n. 184).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dellal protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 in Toscana;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti

al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto il decreto P.G.R. n. 23 del 12 febbraio 1997 con il quale sono state approvate le disposizioni operative per la concessione e la erogazione dei contributi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Considerato che tali disposizioni operative prevedono che per l'accertamento dei danni nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, il presidente della giunta regionale si avvale dei sindaci dei comuni territorialmente competenti;

Considerato altresì che per gli immobili distrutti o non più ripristinabili i sindaci, entro sessanta giorni dalla data del decreto P.G.R. n. 23/1997, devono provvedere all'accertamento della distruzione o non ripristinabilità dell'immobile, sulla base di apposita perizia redatta da un tecnico comunale o da un professionista incaricato dal comune e devono altresì accertare la superficie utile abitabile dell'immobile distrutto o non ripristinabile anche attraverso rilievi aerofotogrammetrici, documentazione catastale e eventauli altri documenti o elementi a disposizione dell'Amministrazione o presentati dal soggetto interessato. Entro i successivi trenta giorni i sindaci determinano poi l'ammontare massimo concedibile del contributo e lo comunicano al presidente della giunta regionale ed ai proprietari interessati;

Preso atto che il comune di Stazzema, in ragione della quantità dei danni subiti ai beni immobili e mobili di proprietà dei cittadini ivi residenti, molti dei quali distrutti o non più ripristinabili, non può provvedere efficacemente con proprio personale agli adempimenti istruttori necessari a dare applicazione al già citato decreto P.G.R. n. 23/1997, adempimenti istruttori che necessitano anche di specifiche professionalità del personale addetto;

Preso atto altresì delle note del comune di Stazzema protocollo n. 1931 del 5 marzo 1997 e protocollo n. 1811 del 10 marzo 1997, con la quale viene individuato il personale ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività istruttorie necessarie;

Ritenuto pertanto necessario di dotare urgentemente il comune di Stazzema di tre unità di personale assunto con contratto a tempo determinato da affiacare al personale del comune per l'espletamento degli adempimenti istruttori previsti dal decreto P.G.R. n. 23/1977;

Ordina:

Il coordinatore del Dipartimento dell'organizzazione e delle risorse è incaricato, tenendo conto delle indicazioni fornite dal comune di Stazzema, di provvedere alla immediata assunzione con contratto a tempo determinato, per un periodo di sei mesi, di numero tre unità da comandare presso il comune di Stazzema stesso per l'espletamento degli adempimenti istruttori previsti dal Decreto P.G.R. n. 23/1997.

Firenze, 13 marzo 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A2897

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di varianti alla pista forestale in comunità Brusada da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/14651).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza dell'amminisrazione comunale per la realizzazione di varianti alla pista forestale in località Brusada;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali numeri 109, 110, 111, 255, 256, foglio n. 17, per la parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di varianti alla pista forestale in località Brusada da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2847

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione ed ampliamento delle strutture di presidio doganale della caserma della Guardia di finanza da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/14652).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza dell'amministrazione comunale per la sistemazione ed ampliamento delle strutture di presidio doganale della caserma della Guardia di finanza;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 13, 28, 36, 37, foglio n. 55 e mappale n. 75, foglio n. 56, per la parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento e sistemazione delle strutture di presidio doganale della caserma della Guardia di finanza da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2848

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0,4 kv in cavo interrato da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/14653).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 maggio 1996 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0,4 kv in cavo interrato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale n. 38, foglio n. 31, mappali numeri 301, 164, foglio n. 33, mappali numeri 154, 186, foglio n. 44, mappale n. 27, foglio n. 45, mappali numeri 1, 6, 10, 13, 62, 65,

76, foglio n. 53, mappali numeri 4, 13, 21, 22, 23, foglio n. 55, mappali numeri 32, 65, 71, foglio n. 56, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione elettrodotti a 23 e 0,4 kv in cavo interrato da parte dell'Enel S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 giugno 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2849

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 marzo 1997 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Felice Bassi vice console onorario del Regno di Svezia a Castiglione della Pescaia.

97A2922

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 aprile 1997

Dollaro USA	1699,85
ECU	1924,23
Marco tedesco	985,08
Franco francese	292,94
Lira sterlina	2757,67
Fiorino olandese	876,39
Franco belga	47,752
Peseta spagnola	11,682
Corona danese	258,65
Lira irlandese	2617,09
Dracma greca	6,260
Escudo portoghese	9,834
Dollaro canadese	1217,66
Yen giapponese	13,512
Franco svizzero	1159,20
Scellino austriaco	139,96
Corona norvegese	241,71
Corona svedese	221,22
Marco finlandese	328,63
Dollaro australiano	1314,83

97A3005

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

«filologia romanza», settore scientifico-disciplinare: L10A «filologia romanza».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2945

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

«storia della musica moderna e contemporanea», settore scientifico-disciplinare: L27B «musicologia e storia della musica moderna e contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2946

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 70 del 9 gennaio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESTRING» riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 53, seconda colonna, dove è scritto: «"Estring" - 1 anello vaginale a base di estradiolo *7,75* mg/24 ore; A.I.C. n. *029768012* (in base 10) 0WD4KW (in base 32); classe fascia C.», leggasi: «"Estring" - 1 anello vaginale a base di estradiolo *7,57* mg/24 ore; A.I.C. n. *029758012* (in base 10) 0WD4KW (in base 32); classe fascia C.».

97A2947

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 81 dell'11 febbraio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale «GRANOCYTE 47 e 13», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 40, prima colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C. Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via *G. F. Winckermann*, 2 ...», leggasi: «Titolare A.I.C. Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via *G. G. Winckelmann*, 2 ...».

97A2948

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai testi dei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 25 novembre 1996 (Decreti ministeriali pubblicati nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1997)

Ai decreti ministeriali citati in epigrafe, pubblicati nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni, a seguito di alcuni errori verificatisi in sede di impaginazione dei predetti decreti:

— Di seguito al testo del decreto 25 novembre 1996, concernente: «Attuazione della direttiva 96/36/CE della Commissione del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore», riportato alle pagine 5 e 6 del supplemento sopra menzionato, si intende pubblicato, a pag. 7 e seguenti, l'«Allegato» riportato da pag. 51 a pag. 63 dello stesso supplemento e, in continuazione, si intende pubblicata la seguente nota:

«Nota al paragrafo 3.1.1 dell'allegato I al decreto di recepimento della direttiva 96/36/CE»

L'allegato I al paragrafo 3.1.1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che riguarda i veicoli della categoria internazionale M2 e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con l'eccezione di quelli «ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi».

In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli per «passeggeri in piedi e per impiego urbano», quelli di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2, destinati per costruzione al servizio pubblico di linea «urbano» e «suburbano».

Pertanto a norma della definizione di cui sopra, le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus che per costruzione non siano «autobus urbani» o «autobus suburbani».

Di conseguenza è annullata la pubblicazione effettuata, per errore a pag. 47 del suddetto supplemento della «Nota al paragrafo 1.1 dell'allegato III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE».

— Di seguito al testo del decreto del 25 novembre 1996, recante: «Attuazione della direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CE del Consiglio relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e loro ancoraggi)», riportato alle pagine 49 e 50 del supplemento sopra menzionato, si intende pubblicato, a pagina 51 e seguenti, l'«Allegato» riportato da pag. 7 a pag. 46 dello stesso supplemento e, in continuazione, si intende pubblicata la seguente nota:

«Nota al paragrafo 1.1 dell'allegato III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE»

L'allegato III al paragrafo 1.1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che riguarda i veicoli della categoria internazionale M2 e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con l'eccezione di quelli «ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi».

In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli per «passeggeri in piedi e per impiego urbano», quelli di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2, destinati per costruzione al servizio pubblico di linea «urbano» e «suburbano».

Pertanto a norma della definizione di cui sopra, le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus che per costruzione non siano «autobus urbani» o «autobus suburbani».

Di conseguenza, è annullata la pubblicazione effettuata, per errore, a pag. 64 del suddetto supplemento della «Nota al paragrafo 1.1 dell'allegato III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE».

— Di seguito al decreto ministeriale 25 novembre 1996, recante: «Attuazione della direttiva 96/38/CE della Commissione del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore», riportato alle pagine 65 e 66, e dopo il relativo allegato, pubblicato a pag. 67 e seguenti del predetto supplemento, deve intendersi pubblicata, in fine, la seguente nota:

«Nota al paragrafo 4.3.1 dell'allegato I al decreto di recepimento della direttiva 96/38/CE»

L'allegato I al paragrafo 4.3.1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che riguarda i veicoli della categoria internazionale M2 e M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con l'eccezione di quelli «ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi».

In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli per «passeggeri in piedi e per impiego urbano», quelli di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2, destinati per costruzione al servizio pubblico di linea «urbano» e «suburbano».

Pertanto a norma della definizione di cui sopra, le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus che per costruzione non siano «autobus urbani» o «autobus suburbani».

Di conseguenza, deve intendersi annullata la pubblicazione effettuata, per errore, alla pag. 76 del sopra indicato supplemento, della «Nota al paragrafo 1.1 dell'allegato III al decreto di recepimento della direttiva 96/37/CE».

97A2951

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 58/1996 del 7 novembre 1996 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale «*Atenololo Stada*», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 48, seconda colonna, dove è scritto: «Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 58/1996 del 7 novembre 1996 Specialità: *"Atenolo"* - compresse per uso orale», leggasi: «Estratto decreto

A.I.C./U.A.C. n. *59/1996* del 7 novembre 1996 Specialità: *"Atenololo Stada"* - compresse per uso orale»; inoltre, sempre a pag. 48, seconda colonna, dove è scritto: «"Atenololo 100" - 20 compresse da 100 mg; A.I.C. n. *0297760146* (in base 10) 0WDQ5G (in base 32); classe "C";», leggasi: «"Atenololo 100" - 20 compresse da 100 mg; A.I.C. n. *029776046* (in base 10) 0WDQ5G (in base 32); classe "C";»; infine, a pag. 49, prima colonna, quarto rigo, dove è scritto: «Indicazioni terapeutiche: ipertensione, angina pectoris *cronisticamente* instabile ...», leggasi: «Indicazioni terapeutiche: ipertensione, angina pectoris *cronicamente* instabile ...».

97A2950

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 81 dell'11 febbraio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale «GRANOCYTE 47 e 13», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 40, prima colonna, dove è scritto: «"Granocyte 47" - 1 flacone liofilizzato 47,0 MIU + 1 fiala 1,4 ml; A.I.C. n. 028686095 (in base 10) 0VCFSV (in base 32); classe H al prezzo di L. *329.300;*», leggasi: «"Granocyte 47" - 1 flacone liofilizzato 47,0 MIU + 1 fiala 1,4 ml; A.I.C. n. 028686095 (in base 10) 0VCFSV (in base 32); classe H al prezzo di L. *329.800;*».

97A2949

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE-CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 9 0 9 7 *

L. 1.500